

fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.

3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.

4. Gli atti diversi da quelli previsti nel comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza preliminare. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

3. L'articolo 431 del codice di procedura penale è soppresso.

**0. 22. 06. 1.** (*Nuova formulazione*) Saraceni.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. All'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

« 4-ter. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva ».

**22. 06.** La Commissione.

**(A.C. 411 – sezione 2)**

## ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 23.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza predibattimentale.

2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425 ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato ».

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.2 DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 23.2 della Commissione al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: l'ordinanza che dispone.*

**0. 23. 2. 1.** La Commissione.

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

ART. 23.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 422 del codice di procedura penale, la richiesta può essere presentata non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nel corso dell'udienza la richiesta può essere formulata anche oralmente. Nelle ipotesi previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale la richiesta può essere presentata subito dopo l'ordinanza che dispone l'assunzione di nuove prove.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato ».

*Conseguentemente prima dell'articolo 22 inserire le parole:* CAPO VII - PROCEDIMENTI SPECIALI.

**23. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole:* nell'udienza predibattimentale con le seguenti: nell'udienza preliminare.

**23. 1.** Marotta, Donato Bruno.

**(A.C. 411 — sezione 3)**

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 439. (*Richiesta di giudizio abbreviato*). — 1. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza predibattimentale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero. Con la richiesta l'imputato può indicare le prove integrative da assumere ai fini della definizione del processo e subordinare la richiesta all'assunzione di tutte o di alcune di queste.

2. Nel corso dell'udienza predibattimentale la richiesta può essere formulata non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

3. Prima di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice sente il pubblico ministero che, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni; se la richiesta è formulata nel corso dell'udienza

predibattimentale, il pubblico ministero può chiedere un termine per esprimere il parere.

4. Il pubblico ministero può sempre chiedere l'ammissione di prove su temi nuovi e incompleti ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24.6 DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 24.6 nel comma 2 sopprimere le parole da: se la richiesta sino alla fine del comma.*

**0. 24. 6. 1.** Saraceni.

*Sostituire l'articolo 24 con il seguente:*

ART. 24.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 439. — (*Richiesta di giudizio abbreviato*). — 1. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero. Con la richiesta l'imputato può indicare le prove integrative da assumere ai fini della definizione del processo e subordinare la richiesta all'assunzione di tutte o di alcune di queste. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

2. Prima di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice sente il pubblico ministero che, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciare le ragioni; se la ri-

chiesta è formulata nel corso dell'udienza, il pubblico ministero può chiedere un termine per esprimere il parere.

**24. 6.** La Commissione.

*Al capoverso articolo 439, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**24. 3.** Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

*Al capoverso articolo 439, sostituire il comma 2 con il seguente:*

Nell'udienza preliminare la richiesta può essere presentata fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

**24. 4.** Marotta, Donato Bruno.

*Al capoverso articolo 439, comma 3, dopo le parole: sente il aggiungere le seguenti: parere non vincolante del.*

**24. 5.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

*Al capoverso articolo 439, sopprimere il comma 4.*

\* **24. 1.** Pecorella, Saponara, Marotta, Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

*Al capoverso articolo 439, sopprimere il comma 4.*

\* **24. 2.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

1. All'articolo 440 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'ordinanza di rigetto espone le ragioni per le quali gli elementi di prova raccolti ostano alla definizione allo stato degli atti ».

**24. 01.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 - sezione 4)

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). — 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza predibattimentale.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice, su richiesta di tutti gli imputati, può disporre che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti indica alle parti gli elementi necessari ai fini della decisione.

6. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva; il giudice, sentite le parti, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia. ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

*Al capoverso articolo 441, comma 1, le parole: in quanto applicabili sono soppresse.*

**25. 1.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al comma 1, capoverso articolo 441, comma 1 sostituire la parola: predibattimentale con le seguenti: preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

**25. 2.** La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 441, sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

5. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia.

**25. 3.** La Commissione.

**(A.C. 411 — sezione 5)**

**ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza »;

c) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

*Sostituire l'articolo 26 con il seguente:*

**ART. 26.**

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza. »;

b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta ».

**26. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**26. 1.** Carmelo Carrara, Manzione.

**(A.C. 411 — sezione 6)**

**ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 27.**

1. L'articolo 443 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 443. (Limiti all'appello). — 1. L'imputato non può proporre appello con-

tro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula.

2. Gli stessi limiti di cui al comma 1 valgono per il pubblico ministero, se ha espresso il consenso al giudizio abbreviato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599. Il giudice, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone anche di ufficio, l'assunzione delle prove che ritiene necessarie ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

ART. 27.

1. È soppresso il comma 2 dell'articolo 443 del codice di procedura penale.

**27. 1.** La Commissione.

*(A.C. 411 – sezione 7)*

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate

dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 28.

1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

**28. 1.** La Commissione.

**(A.C. 411 — sezione 8)****ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.**

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« ART. 445-bis. (*Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare*). — 1. L'imputato, nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinarne l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.

2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione; altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.

3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente perché determini le prescrizioni relative alle misure applicate ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 29.**

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 445-ter. — (*Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare*). — 1. L'imputato nel formulare le richieste previste dagli articoli 444 comma 1 può subordinarne l'efficacia alla sostituzione

della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.

2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione; altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.

3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente perché determini le prescrizioni relative alle misure applicate.

**29. 1.** La Commissione.

**(A.C. 411 — sezione 9)****ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 30.**

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Richiesta di pena e consenso*) »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'udienza predibattimentale le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425. Nel giudizio direttissimo la richiesta può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal

comma 1, anche se in precedenza era stato negato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 30.

1. L'articolo 446 del codice di procedura penale è soppresso.

**30. 1.** Pecorella, Saponara, Marotta, Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 30.

Al comma 1 sostituire la lettera *b)* con la seguente:

*b)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1 fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421 comma 3 e 422 comma 7 e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458 comma 1 ».

**30. 3.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.*

**30. 2.** Saraceni.

**(A.C. 411 – sezione 10)**

ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

1. All'articolo 447 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Richiesta di pena nel corso delle indagini preliminari)* »;

*b)* al primo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alla persona offesa e al danneggiato dal reato dei quali risultino l'identità e il domicilio »;

*c)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono; l'imputato e le altre parti private presenti possono rendere dichiarazioni attinenti ai fatti contestati ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 31.

1. All'articolo 447 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Richiesta di pena nel corso delle indagini preliminari)*. »;

b) al primo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alla persona offesa e al danneggiato dal reato dei quali risultino l'identità e il domicilio »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono; l'imputato e le altre parti private presenti possono rendere dichiarazioni attinenti ai fatti contestati ».

**31. 1.** La Commissione.

*(A.C. 411 - sezione 11)*

#### ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza predibattimentale, e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 32.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Nell'udien-

za prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nell'udienza prevista dall'articolo 458 e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, pronuncia immediatamente sentenza ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura dei dibattimenti di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo provvede il giudice di appello se ritiene fondata l'impugnazione proposta dall'imputato contro il rigetto della richiesta ».

**32. 1.** La Commissione.

*(A.C. 411 - sezione 12)*

#### ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 135. *(Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena).* — 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo

per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 33.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 33.**

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è soppresso.

**33. 1. Saraceni.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 33.**

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 135. — (*Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena*). — 1. il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero ».

**33. 2. La Commissione.**

**(A.C. 411 — sezione 13)**

**ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 34.**

1. L'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 449. (*Casi e modi del giudizio direttissimo*). — 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice, per la convalida dell'arresto e per l'udienza predibattimentale, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Si procede tuttavia all'udienza predibattimentale quando l'imputato vi consente.

3. Se l'arresto è convalidato si procede immediatamente all'udienza predibattimentale.

4. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 34.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 34.**

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima di dichiarare

aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste dall'articolo 440. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 1, 442 e 443 ».

**34. 1.** La Commissione.

**(A.C. 411 — sezione 14)**

**ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 35.**

1. L'articolo 450 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 450. (*Instaurazione del giudizio direttissimo*). — 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza.

2. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 35.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 35.**

1. Nel comma 2 dell'articolo 458 del codice di procedura penale, le parole: « e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso » sono soppresse.

**35. 1.** La Commissione.

**(A.C. 411 — sezione 15)**

**ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 36.**

1. L'articolo 451 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 451. (*Svolgimento del giudizio direttissimo*). — 1. Dopo la convalida del giudizio a norma dell'articolo 450, il giudice avvisa l'imputato che ha facoltà di chiedere un termine non superiore a dieci giorni per preparare la difesa. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il giudice decide immediatamente sullo stato di libertà dell'imputato e l'udienza predibattimentale è rinviata all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

2. Si osservano le disposizioni degli articoli 419 e seguenti, in quanto applicabili.

3. Se il procedimento non è definito all'udienza predibattimentale, il giudice fissa l'udienza di cui al comma 1 dell'articolo 432 al più presto possibile e comunque non oltre il termine di quindici giorni ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 36.**

*Sopprimerlo.*

**36. 2.** La Commissione.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

2. L'articolo 452 del codice di procedura penale è soppresso.

**36. 1.** Saraceni.

**(A.C. 411 — sezione 16)****ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 37.**

1. Il titolo IV del libro sesto del codice di procedura penale è abrogato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 37.**

*Sopprimerlo.*

\* **37. 1.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **37. 2.** La Commissione.

**(A.C. 411 — sezione 17)****ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 38.**

1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole: « e l'eventuale pena accessoria » sono soppresse.

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità

dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ».

3. Al comma 3 dell'articolo 461 del codice di procedura penale le parole: « il giudizio immediato ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero ».

4. All'articolo 464 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto che dispone il giudizio. Si osservano le disposizioni sulla citazione diretta a giudizio previste dagli articoli 550 e seguenti »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 38.

*Sopprimerlo.*

**38. 2.** Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 38.3  
DELLA COMMISSIONE.

*Al comma 3, capoverso n. 3, sopprimere le parole: né presentare domanda di oblazione.*

**0. 38. 3. 1.** Pecorella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 38.

1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole: « e l'eventuale pena accessoria » sono soppresse.

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; or-

dina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ».

3. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ».

4. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: « su richiesta dell'imputato » sono aggiunte le seguenti: « nonché dei decreti penali ».

**38. 3.** La Commissione.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**38. 1.** Pisapia.

**(A.C. 411 — sezione 18)****ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****CAPO VIII****MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI  
SUL GIUDIZIO****ART. 39.**

1. Al comma 1 dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: « controlla la regolare costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « verifica la costituzione ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 39.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 39.**

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici sia effettuata per la data fissata per il dibattimento. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495 ».

**39. 1.** La Commissione.

**(A.C. 411 — sezione 19)****ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 40.**

1. L'articolo 487 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 487. (*Revoca della contumacia dell'imputato*). — 1. Se prima della deci-

sione perviene la prova indicata nell'articolo 422, comma 4, il giudice revoca l'ordinanza dichiarativa della contumacia e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti dell'udienza predibattimentale o del giudizio che ritiene rilevanti ai fini della decisione ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 40.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 40.**

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, non può, a pena di inutilizzabilità, rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ed alle parti già esaminate, se non dopo la conclusione dell'esame e del controesame ».

**40. 2.** La Commissione.

*Al capoverso articolo 487, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

**40. 1.** Saraceni.

**(A.C. 411 — sezione 20)****ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 41.**

1. L'articolo 491 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 491. (*Riproposizione delle questioni preliminari*). — 1. Le questioni preliminari già proposte nel termine di cui all'articolo 424 sono precluse se non sono riproposte dopo che è stata compiuta per la prima volta la verifica della costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 e sono decise immediatamente con ordinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga successivamente.

3. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.

4. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 424 ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 41.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 41.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti di cui è stata concordata l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 493, comma 3, e 555, comma 3 ».

**41. 1.** La Commissione.

**(A.C. 411 — sezione 21)****ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 42.**

1. Il comma 3 dell'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. È ammessa l'acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'articolo 418 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. In ogni caso le parti possono chiedere l'ammissione di prove escluse o l'esclusione di prove ammesse a norma dell'articolo 432, comma 1 ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 42.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 42.**

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 493 (*Richieste di prova*). 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico

ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

**42. 2.** La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 42.

« 1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « ART. 493 (*Richieste di prova*). — 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari ».

**42. 1.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 4-bis. Degli atti acquisiti sull'accordo delle parti a norma degli articoli 493, comma 3, e 555 comma 3, il giudice dichiara l'utilizzabilità ai fini della decisione, disponendo che di essi sia data lettura al termine dell'istruzione dibattimentale o anche prima, se le parti con-

cordemente lo richiedono. Se si tratta di verbali di dichiarazioni non si applica la disposizione del comma 2 ».

**42. 01.** La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 22)

ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 43.

1. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice provvede con ordinanza sulle richieste formulate dalle parti a norma dell'articolo 493, comma 3 »;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 43.

*Sopprimerlo.*

**43. 1.** La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 23)

ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 44.

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, non può, a pena di inutilizzabilità, rivolgere

domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ed alle parti già esaminate, se non dopo la conclusione dell'esame e del controesame».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 44.

*Sopprimerlo.*

**44. 4.** La Commissione.

*Al capoverso 2 sopprimere le parole:* anche su richiesta di altro componente del collegio.

**44. 1.** Saraceni.

*Al capoverso 2 aggiungere, in fine, il periodo:* Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame, secondo l'ordine indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 498 e nel comma 2 dell'articolo 503.

**44. 2.** Saraceni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis.* All'articolo 506 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis.* Il presidente dispone la cancellazione dal verbale della domanda proposta fuori dal caso del precedente comma e della risposta ».

**44. 3.** Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 24)

ARTICOLO 45 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* Il giudice può disporre a norma del comma 1 l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti di cui è stata concordata l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 433, comma 2, e 555, comma 3 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 45 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

*Sopprimerlo.*

**45. 1.** La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 25)

ARTICOLO 46 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 46.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 4-*bis.* Degli atti acquisiti sull'accordo delle parti a norma degli articoli 433, comma 2, e 555, comma 3, il giudice dichiara l'utilizzabilità ai fini della decisione, disponendo che di essi sia data lettura al termine dell'istruzione dibattimentale o anche prima, se le parti concordemente lo richiedono. Se si tratta di verbali di dichiarazioni non si applica la disposizione del comma 2 ».